CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO
Ufficio legale e gestione atti politici

XIV LEGISLATURA

Corte dei conti (Sezione di controllo sugli atti della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento)

atti inerenti al controllo sulla gestione

N. PROG.	LEGISLA-TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
		NUMERO E DATA TRASMISSIONE DELIBERAZIONE E /O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI • AL CONSIGLIO • AI CONSIGLIERI • ALLA COMMISSIONE COMPETENTE				DATA SINTESI DEI CONTENUTI TRASMISSIONE RELAZIONE COMMISSIONE • AI CONSIGLIERI • ALLA GIUNTA • ALLA CORTE DEI CONTI EVENTUALI INIZIATIVE SUCCESSIVE (ddl, atti politici, note della Giunta, ecc.)
01	XIV	deliberazione n. 1 dd. 14.01.2009 AL CONSIGLIO 20.01.2009 AI CONSIGLIERI 23.01.2009	La deliberazione approva il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2009, così articolato: 1. indagine sul fondo sociale europeo 2. controllo sulla gestione degli enti locali 3. indagine su alcune società partecipate della Provincia (Patrimonio Trentino spa, Trentino Sviluppo spa, Tecnofin Trentina spa) 4. redazione della seconda edizione del libro bianco sulle attività della sezione di controllo	1.2.3. 1.7.2. 1.8.4.		
02	XIV	deliberazione n. 6 dd. 24.03.2010 AL CONSIGLIO 25.03.2010 AI CONSIGLIERI 27.04.2010 ALLA COMMISSIONE 27.04.2010 (Seconda Commissione Permanente	La deliberazione approva la relazione inerente al controllo successivo sulla gestione dei finanziamenti comunitari con specifico riferimento al Fondo sociale europeo Il fondo sociale europeo, uno dei fondi strutturali dell'Unione europea, è finalizzato a sostenere le misure contro la disoccupazione, favorendo l'accesso al mercato del lavoro, la parità tra uomini e donne, nonché la coesione economica e sociale. La Corte dei conti riconosce la capacità	1.2.3. (CEE) 2.8. (lavoro) 3.3.3. (formazione professionale)	SECONDA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
		Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea)	organizzativa della Provincia nella gestione dei fondi e richiama quali punti di forza dei risultati conseguiti: ▪ la costruzione grazie al FSE del sistema provinciale di formazione continua ▪ il coinvolgimento di buona parte dell'utenza femminile ▪ il raccordo tra i diversi settori e gli attori del sistema formativo ▪ la costruzione di un ponte tra l'istruzione post-obbligo e la formazione professionale ▪ Trattato istitutivo CEE del 25 marzo 1957: articolo 87 in materia di aiuti concessi agli stati, nonché articoli 33, 146 e 160 in materia di fondi strutturali ▪ legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)			
03	XIV	deliberazione n. 7 dd. 20.04.2010 AL CONSIGLIO 22.04.2010 AI CONSIGLIERI 14.05.2010 ALLA COMMISSIONE 14.05.2010 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	La deliberazione approva la relazione inerente all'analisi dei conti consuntivi 2007 dei comuni della Provincia autonoma di Trento Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 29/1995), il controllo sulla gestione si caratterizza per la natura collaborativa; esso non è assimilabile alla funzione giurisdizionale, consistendo in valutazioni legate non solo alla sola legittimità, e si svolge in base a criteri predefiniti dallo stesso organo di controllo. Relativamente agli esiti finali, per quanto attiene all'esercizio 2007 la maggioranza delle gestioni dei comuni trentini è risultata "efficacemente, efficientemente ed economicamente" positiva in un contesto di recessione; rilevante è la capacità di programmazione degli enti locali, ancorché la Corte evidenzi un'insufficiente propensione da parte di alcuni comuni alla programmazione della spesa e alla previsione dell'entrata; risultano, comunque, contenute le voci dell'indebitamento in un contesto che vede affermarsi la gestione collegiale di molti servizi Trattato istitutivo CEE del 25 marzo 1957: articoli 248 e 274	1.7.2. (enti locali)	PRIMA	
04	XIV	deliberazione n. 11 dd. 19.04.2010 AL CONSIGLIO 26.04.2010 AI CONSIGLIERI 14.05.2010 ALLA COMMISSIONE 14.05.2010 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	La deliberazione approva la relazione inerente al controllo successivo sulla gestione del comune di Riva del Garda in relazione all'anno 2007 L'andamento della gestione finanziaria può essere valutato positivamente; alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 non esistono debiti fuori bilancio; la Corte segnala la necessità di attuare le procedure per la valutazione da parte della Giunta municipale del segretario, del Vice segretario degli altri dirigenti e dei funzionari responsabili di struttura organizzativa, nonché di monitorare sotto il profilo dell'efficienza e dell'economicità la gestione delle due società	1.7.2. (enti locali)	PRIMA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
			partecipate dal comune ▪ legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)			
05	XIV	deliberazione n. 15 dd. 19.05.2010 AL CONSIGLIO 24.05.2010 AI CONSIGLIERI 28.05.2010 ALLA COMMISSIONE 28.05.2010 (QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE)	La deliberazione approva la relazione avente ad oggetto "Valutazioni della Sezione regionale di controllo (art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005) sulla relazione relativa all'esercizio 2008, trasmessa dal collegio dei revisori dei conti della Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento" L'attività di controllo è stata esercitata ai sensi degli articoli 6, comma 3, delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 305/1988 " e 3, comma 4, della legge n. 20/1994 concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti". Nella fattispecie l'attività di controllo è stata, altresì, esercitata ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, il controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale, da esercitarsi per il tramite dell'esame e della valutazione della relazione degli organi di revisione economico-finanziaria, elaborata in conformità alle linee guida definite unitariamente dalla Corte dei Conti. Con sentenza n. 179 del 2007 la Corte costituzionale ha individuato i principi caratterizzanti il nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1 (commi 166, 167, 168 e 169) della legge n. 266 del 2005, finalizzato ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto da parte di questi ultimi del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'articolo 119 della Costituzione in funzione della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. Trattasi di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che assume anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, ad una visione unitaria della finanza pubblica in funzione della tutela dell'equilibrio finanziario. La Corte dei conti nell'esercizio di tale controllo opera in chiave collaborativa, limitandosi alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni ai fini dell'adozione delle conseguenti misure.	3.2.1. (organizzazione sanitaria)	QUARTA	
06	XIV	deliberazione n. 21 dd. 15.09.2010	approva la relazione contenente gli esiti dell'indagine inerente la certificazione del mancato gettito accertato, per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dell'imposta ICI delle unità immobiliari adibite ad	1.7.2. (comuni)	PRIMA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
		AL CONSIGLIO 17.09.2010 AI CONSIGLIERI 11.10.2010 ALLA COMMISSIONE 11.10.2010 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	abitazione principale, ai sensi dell'articolo 1, del d. l. n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, nei 223 comuni della Provincia La sezione di controllo di Trento ha ritenuto meritevoli di approfondimento istruttorio quelle certificazioni che presentano uno scostamento percentuale tra i proventi ICI degli anni 2006 e 2007 e quelli del 2008, partendo dalla soglia indicativa e suscettibile di variazioni del 20 %. 57 sono i comuni, la cui certificazione risulta attendibile; 15 i comuni con certificazione che risulta non attendibile, in quanto non verificabile; 6 i comuni la cui certificazione, all'esito degli ulteriori approfondimenti istruttori, risulta non sufficientemente dimostrata. La maggior parte dei comuni deve incassare circa l'11% di quanto spettante per l'anno 2008, mentre circa il 20 % dei comuni ha ottenuto rimborsi dalla Provincia per importi maggiori rispetto alle minori entrate certificate, in quanto il calcolo degli acconti è stato stimato sulla certificazione presentata dai comuni per l'anno 2007 e sulla base di essa il Commissariato del Governo ha trasmesso alla Provincia gli importi da trasferire ai comuni. La provincia ha predisposto un progetto che utilizza uno specifico programma informatico in grado di misurare e simulare la base imponibile e, di conseguenza, di misurare il gettito dell'imposta per ogni singolo comune, confontando i dati relativamente al gettito effettivamente conseguito. ▪ decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126			
07	XIV	deliberazione n. 7 dd. 19.01.2011 AL CONSIGLIO 24.01.2011 AI CONSIGLIERI 07.02.2011 ALLA COMMISSIONE 07.02.2011 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	approva la relazione sugli esiti del controllo della gestione 2005-2008 di Patrimonio del Trentino spa la società Patrimonio del Trentino spa (l.p. n. 3 del 2006) rientra nell'ambito di quella tipologia di società a partecipazione pubblica, definite come strumentali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006. Secondo la giurisprudenza amministrativa sono tali le società che svolgono attività rivolte essenzialmente alla P.A. e non al pubblico, finalizzate alla produzione di tutti quei beni e servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali l'ente medesimo provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Pur tenendo conto della particolare fase (start up) dell'attività sociale oggetto dell'indagine e delle difficoltà	1.8.4. (partecipazioni azionarie)	PRIMA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
			evidenziate in sede di deduzioni istruttorie dall'ente controllante, la Corte dei Conti rileva l'opportunità di rispettare i principi di trasparenza e di concorrenzialità, caratterizzanti le attività societarie. Per quanto attiene all'affidamento di consulenze ed incarichi, secondo la Corte, occorre valutare l'opportunità di verificare attentamente la presenza di figure professionali nel circuito pubblico provinciale, che possano effettuare le prestazioni richieste. Manca il riscontro del regolamento interno da adottare da parte della società sul conferimento di incarichi e consulenze in base al punto 7 lett. b della deliberazione della Provincia n. 2907/2009. In relazione agli oneri per le consulenze la Corte ha rilevato la mancanza tra i costi contabilizzati di alcune consulenze indicate dalla società nella corrispondenza con l'ufficio di controllo. In relazione alle immobilizzazioni immateriali per la voce "costi di impianto e ampliamento" non pare rispettato il principio contabile OIC 24, il quale richiede per l'iscrizione dei costi il consenso del collegio sindacale, come indicato al punto 5 dell'articolo 2426 del c.c.. Ai sensi del punto 3 dell'articolo 2427 del c.c. la nota integrativa deve indicare la composizione, nonché le ragioni dell'iscrizione di tali tipologie di costi e i rispettivi criteri di ammortamento.			
08	XIV	deliberazione n. 8 dd. 19.01.2011 AL CONSIGLIO 24.01.2011 AI CONSIGLIERI 07.02.2011 ALLA COMMISSIONE 07.02.2011 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	approva la relazione sugli esiti del controllo della gestione 2005-2008 di Tecnofin Trentina spa Tenofin Trentina s.p.a. è nata originariamente come società mista con compiti di promozione e sviluppo del sistema economico provinciale e si caratterizza come società finanziaria provinciale rientrante nella categoria, prevista dall'articolo 13 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, delle società che svolgono l'attività di intermediazione di cui al testo unico di cui al d. lgs.vo n. 385 del 1993. La Corte evidenzia l'opportunità di definire meglio sia il monitoraggio circa il rispetto delle direttive impartite, sia le modalità di un controllo strategico che non si risolva in un mero riscontro di tipo tecnico/finanziario. In sede di deduzioni istruttorie la Provincia ha confermato che il potere di indirizzo si esplica attraverso incontri informali e che la coerenza tra obiettivi della Società e finalità strategiche della Provincia è garantita dal finanziamento a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione n. 2907/2009 sono state modificate le direttive relative ai rapporti tra Provincia e società volte ad imporre a queste ultime obblighi precisi e puntuali e a prevedere responsabilità in caso di inottemperanza. Relativamente al conferimento di incarichi di consulenza da parte di Tecnofin Trentina spa la Corte rileva il mancato ricorso al confronto concorrenziale e la dubbia economicità e trasparenza connessa alla scelta della Provincia di utilizzare Tecnofin quale tramite nell'affidamento delle consulenze	1.8.4. (partecipazioni azionarie)	PRIMA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
			all'advisor. La Corte dei Conti rileva che la struttura organizzativa è ridotta; tale scelta se, da un lato, può essere indice del perseguimento di obiettivi di efficienza, dall'altro porta a ricorrere costantemente all'esternalizzazione con il conseguente aggravio di costi e procedure			
09	XIV	deliberazione n. 9 dd. 19.01.2011 AL CONSIGLIO 24.01.2011 AI CONSIGLIERI 07.02.2011 ALLA COMMISSIONE 07.02.2011 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	approva la relazione sugli esiti del controllo della gestione 2005-2008 di Trentino Sviluppo spa Agenzia per lo Sviluppo spa (dal 27 giugno 2007 denominata Trentino Sviluppo spa) è una società per azioni partecipata per la maggioranza del capitale sociale dalla Provincia con la missioni di favorire le attività economiche e la nuova imprenditorialità del Trentino, al fine di accrescere lo sviluppo economico del territorio nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. La società ha sede a Rovereto all'interno dell'area che ospita il più grande Business Innovation Centre del Trentino. La relazione evidenzia, nell'ottica propria del controllo della Corte attinente alla gestione delle risorse pubbliche, il rapporto giuridico e finanziario intercorrente tra la società e la Provincia, gli aspetti strutturali della società e l'attività gestionale sia propria che dei fondi provinciali. L'indagine ha riguardato il triennio 2005-2007 e gli ulteriori sviluppi nella gestione 2008. Sono stati raccolti dati in merito alle consulenze affidate e alle modalità di affidamento degli appalti. Sono state analizzate le spese discrezionali ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 1/2005. Sono state infine esaminate le risultanze del bilancio. La struttura organizzativa della società, predisposta dal Direttore generale, è stata approvata dal consiglio di amministrazione del 20 settembre 2005. presenta un organico interno contenuto. La società svolge i suoi compiti istituzionali attraverso diverse tipologie di attività, strumentali al sostegno e allo sviluppo delle attività economiche, riguardanti principalmente la gestione dei compendi immobiliari e partecipazioni, l'attività di animazione, l'attività di trasferimento tecnologico, il marketing territoriale e la comunicazione, i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale.	1.8.4. (partecipazioni azionarie)	PRIMA	
10	XIV	deliberazione n. 3 dd. 21.03.2012 AL CONSIGLIO 22.03.2012 AI CONSIGLIERI 29.03.2012 ALLA COMMISSIONE 29.03.2012 (PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE)	approva la relazione sugli esiti dell'attività istruttoria sulle relazioni dei revisori dei conti relative alle gestioni 2008-2009 dei Comuni della Provincia autonoma di Trento e sugli andamenti gestori risultanti L'indagine, programmata dalla sez. controllo per la Regione TAA/Südtirol con deliberazione n. 1/2011, ha riguardato 226 comuni (di cui 3 unioni di comuni) per la stragrande maggioranza con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Sono complessivamente 91 i revisori dei conti che hanno svolto le funzioni di cui all'articolo 43 del TULROC; le relazioni dei revisori per gli anni 2008 e 2009 non hanno evidenziato		PRIMA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
			gravi irregolarità o ipotesi di responsabilità, che abbiano comportato denuncia ai competenti organi giurisdizionali. In relazione ad entrambe le annualità di gestione in esame, ancorchè non siano emerse gravi irregolarità, si sono riscontrate nelle relazioni imprecisioni tali da inficiare l'attendibilità di parte delle informazioni da esse ricavabili. Per quanto attiene alla gestione corrente, gli enti che chiudono l'esercizio con un disavanzo economico sono pari a 26 nel 2008 e 39 nel 2009. 14 enti risultano in disavanzo economico in entrambi gli anni. Dei 226 enti della Provincia circa il 21 % nel 2008 e il 14 % nel 2009 non ha comunicato alcuna informazione in merito ad una o più tipologie di servizi, circostanza, questa, che non ha consentito di compiere un'indagine approfondita in merito. La relazione della Corte dei Conti segnala, altresì, diverse lacune informative che non hanno consentito di effettuare una valutazione di merito della capacità previsionale da parte degli enti delle entrate/spese di competenza. Rileva, inoltre, che 7 dei 32 enti, che hanno riconosciuto debiti fuori bilancio nel corso del 2009, non hanno fornito informazioni in ordine all'invio degli atti alla competente Procura della Corte dei conti, mentre 2 hanno comunicato che avrebbero provveduto all'invio in un momento successivo Costituzione - art. 119 Codice civile (artt. 2482 ter, 2447, 2482 bis, 2446) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) "TUEL" (artt. 187, 204, 207, 230) legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie) convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (art. 1) d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti) l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003) (art. 23) l. r. 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige) (art. 45) D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige) (artt. 8, 17, 19, 21, 30, 31, 37, 43) D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L (Approvazione del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) (artt. 21, 22) l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del			

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
			bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento -legge finanziaria 2008) (art. 11) l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) (art. 25) d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali) d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento))			
11	XIV	deliberazione n. 5 dd. 30.05.2012 AL CONSIGLIO 01.06.2012 AI CONSIGLIERI 06.06.2012 ALLA COMMISSIONE 06.06.2012 (QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE)	approva la relazione contenente le valutazioni della Sezione regionale di controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento (esercizio finanziario 2010) Costituzione - art. 119 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) - art. 48 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) - art. 8 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) - art. 1, comma 170. legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - art. 1, commi 449 e 455 legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - art. 3, comma 18 d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - art. 2, comma 71 legge 30 luglio 2010 n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in		QUARTA	

N. PROG.	LEGISLA–TURA	DELIBERAZIONE O ALTRO ATTO CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO	OGGETTO	MATERIA	COMM. COMPETENTE	RELAZIONE COMMISSIONE
			materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) l.p. 5 settembre 1988, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria) - art. 34 l.p. 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) - art. 39 undecies l.p. 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) l.p. 6 dicembre 1993, n. 38 (Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995) l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) - art. 75 ter l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale) - art. 3			
12	XIV	deliberazione n. 1 dd. AL CONSIGLIO 15.11.2012 AI CONSIGLIERI 20.11.2012 ALLA COMMISSIONE 20.11.2012 (QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE)	Delibera n. 1/2012 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Programma dei controlli per l'anno 2012		QUARTA	

Riferimenti normativi:

Articolo 144 bis Regolamento interno del Consiglio
Seguito della relazione della Corte dei conti

Art. 144 bis

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la relazione della Corte dei conti inerente il controllo di gestione sull'attività della Provincia, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri e alla Commissione competente per materia.

2. La Commissione, ove ritenga che debbano essere adottati provvedimenti legislativi o amministrativi di competenza della Provincia nella materia oggetto della relazione, esprime il proprio parere in un apposito documento, indicando i criteri informativi dei nuovi provvedimenti. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e alla Giunta e inviato alla Corte dei conti.

legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"
articolo 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti), commi 4, 5 e 6
"omissis
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni

fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

omissis"

Gianna Morandi
aggiornato al 28 novembre 2012